

Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
BENEFICI SOTTO IL PROFILO DI AGEVOLAZIONI
TRIBUTARIE ED INCENTIVI A FAVORE DI IMPRESE
CHE INTRAPRENDONO NUOVE ATTIVITA' NEL
CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI BITETTO**

Licenziato dalla Commissione Comunale per i Regolamenti nella seduta del 14.03.2019

**Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15
del 10 giugno 2019**

INDICE

Articolo 1 Finalità	2
Articolo 2 – Beneficiari	2
Articolo 3 – Requisiti per l’ammissibilità	2
Articolo 4 – Iniziative ammissibili e settori di intervento	3
Articolo 5 – Obblighi del beneficiario	3
Articolo 6 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore	4
Articolo 7 – Agevolazioni concedibili	4
Articolo 8 – Concessione delle agevolazioni	4
Articolo 9 - Cumulabilità con altre agevolazioni	4
Articolo 10 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni	4
Articolo 11 – Revoche	5
Articolo 12 – Entrata in vigore	5

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il Comune di Bitetto, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del centro storico cittadino, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali e tributarie a soggetti che intendano realizzare attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nel centro storico del Comune di Bitetto, intendendo per esso l'area urbanisticamente perimetrata e classificata come "tessuto del centro storico" di cui al vigente Regolamento urbanistico del comune di Bitetto, con esclusione delle attività insistenti sulla cinta muraria perimetrale e che abbiano almeno un accesso all'esterno del centro storico medesimo.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Sono sostenute con le agevolazioni fiscali e tributarie previste dal presente regolamento le attività commerciali di nuova costituzione e quelle già esistenti, rientranti nel perimetro definito all'articolo precedente.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle attività commerciali esistenti che, alla data di presentazione della domanda, hanno avviato o intendano avviare una attività nel centro storico o aperto una unità locale.

Essi devono

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese ove dovuto per legge;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria ;
- c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di Ordinamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ;

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- d) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, esercitano attività produttive che hanno per oggetto lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte o mediante apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo;
- e) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Bitetto e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi, imposte o entrate patrimoniali.
- f) i soggetti non in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile e/o altri enti previdenziali e/o assicurativi, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- g) Attività svolte da Caf, Associazioni etc. che hanno per finalità la prestazioni di servizi nei confronti delle aziende e/o di persone e/o altri soggetti;
- h) Attività formative svolte da scuole, associazioni ed altri soggetti;
- i) Attività svolte da altri professionisti (medici, paramedici, commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, etc.);

ARTICOLO 4 – INIZIATIVE AMMISSIBILI E SETTORI DI INTERVENTO

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti settori:

- 1) Artigianato, con esclusione delle attività officine meccaniche di riparazione auto e moto, officine di carrozzeria, officine di elettrauto ed attività similari;
- 2) Fornitura di servizi destinati alla fruizione di beni culturali, della mobilità sostenibile e dell'ambiente;
- 3) Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande;

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Tutti i requisiti di cui all'articolo "3" devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività di cui al presente Regolamento nei locali ubicati nella zona di cui all'articolo "1" del presente regolamento, con divieto di trasferire a qualsiasi titolo l'esercizio, per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e restituzione al Comune di Bitetto dell'intera somma dovuta per i tributi, imposte ed altre entrate patrimoniali esentati.

Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali all'interno della zona classificata come "tessuto del centro storico" così come definito dal vigente regolamento urbanistico del comune di Bitetto" o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendio, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi essenziali.

ARTICOLO 6 – RINVIO A NORMATIVA E REGOLAMENTI DI SETTORE

Le attività oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Sono concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività, per un periodo di tempo pari a 3 (tre) anni dalla data di presentazione della domanda di cui all'art.9:

- Esenzione dal tributo dovuto per il servizio rifiuti (TARI);
- Esenzione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP -;
- Esenzione dall'Imposta Comunale sulla pubblicità e dal Diritto sulle Pubbliche Affissioni;

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare un tetto massimo di 2.000,00 (duemila/00) euro annui.

Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 8– CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni descritte al precedente articolo "7" sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale in centro storico, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento, e rientrano nel calcolo del regime di aiuti di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato CE "de-minimis" ;

Articolo 9 – Concessione delle agevolazioni

Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi nei limiti di bilancio e comunque non oltre l'importo complessivo di € 20.000,00.

Nel caso in cui le richieste presentate dovessero eccedere il limite di cui sopra, si procederà al riproporzionamento tra tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 10 – PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Bitetto e pubblicata sul sito istituzionale. L'istanza può essere presentata al Protocollo del Comune e/o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.

Le domande saranno esaminate dall'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'Ufficio Tributi del Comune sottopone l'istanza ad istruttoria tecnica anche con il supporto di altri uffici comunali e verifica la regolarità della richiesta.

Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, l'Ufficio Tributi procederà al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti nonché dell'assenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. "3"

ARTICOLO 11 – REVOCHE

Il Comune di Bitetto procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

La variazione dell'attività da parte del beneficiario, prima del compimento del periodo di tre anni, può essere consentita solo nei settori individuati all'articolo "4".

ARTICOLO 12– ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020.